

Aiuti di Stato: linee guida per i beneficiari

FESR - FSE+

Interreg VI-A Italia - Austria



Impressum

Aiuti di Stato: linee guida per i beneficiari
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione Europa
Ufficio controlli e aiuti di Stato
Via Conciapelli 69 - 39100 Bolzano
Tel: +39 0471 41 31 10

europa.provincia.bz.it

Il presente opuscolo ha carattere puramente informativo.

In caso di incongruenze o contraddizioni tra la versione in lingua italiana e la versione in lingua tedesca va considerata la versione in lingua italiana.

© Provincia autonoma di Bolzano - Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Indice

Aiuti di Stato: linee guida per i beneficiari.....	4
I. INTRODUZIONE.....	4
II. NOZIONE DI AIUTI DI STATO	4
1. Trasferimento di risorse statali	4
2. Vantaggio economico	5
3. Selettività	5
4. Potenziale distorsione della concorrenza.....	5
5. Incidenza sugli scambi tra Stati membri.....	5
6. Poteri pubblici	5
III. AIUTI IN ESENZIONE.....	6
1. Condizioni di esenzione (generali e specifiche).....	6
2. Esclusioni dal campo di applicazione	6
3. Impresa in difficoltà	7
4. Dimensione dell'impresa	8
5. "Principio Deggendorf"	12
IV. AIUTI A FAVORE DI RICERCA; SVILUPPO E INNOVAZIONE	13
1. Definizione dell'organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze	13
2. Attività di carattere non economico	13
3. L'utilizzo economico come attività puramente accessoria	14
4. Finanziamento pubblico delle attività economiche degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca	14
5. Attività di ricerca per conto di imprese	14
6. Collaborazione con le imprese	14
7. Poli di innovazione	15
V. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER TELERISCALDAMENTO EFFICIENTI SOTTO IL PROFILO ENERGETICO	17
VI. AIUTI ALLA FORMAZIONE.....	19

1. Progetti a tipologia multiaziendale: quota di aiuto della singola impresa	19
2. Unità di Costo Standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/379 della Commissione: quota di aiuto della singola impresa	19
3. Progetti quadro per l'istituzione di un catalogo della formazione continua	20
4. Scelta tra aiuti alla formazione e aiuti "De minimis"	20
5. La tempistica delle dichiarazioni e delle informazioni da fornire	21
VII. AIUTI PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	23
VIII. AIUTI "DE MINIMIS"	24
1. Campo di applicazione	24
2. Concessione	25
3. Progetti a tipologia multiaziendale: quota "de minimis" della singola impresa	25
4. Nozione di "impresa unica"	25
5. Fusioni e scissioni	28
IX. LINK UTILI	30
X. DEFINIZIONI UTILI	32
XI. GLOSSARIO	36

Aiuti di Stato: linee guida per i beneficiari

I. INTRODUZIONE

Queste linee guida hanno l'obiettivo di chiarire l'applicazione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, degli aiuti alla formazione e degli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento efficienti sotto il profilo energetico ai sensi degli art. 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 46 del regolamento (UE) n. 651/2014¹ s.m.i. e di chiarire l'applicazione degli aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 per i programmi FESR, FSE+ e Interreg VI-A Italia - Austria della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2027. Le regole saranno in ogni caso richiamate e specificate nei singoli bandi. Vengono inoltre date indicazioni utili per la compilazione delle dichiarazioni.

II. NOZIONE DI AIUTI DI STATO

L'art. 107 par. 1 TFUE che costituisce la base giuridica in materia di aiuti di Stato, prevede che "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza." Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo a misure che soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107 par. 1 TFUE:

1. Trasferimento di risorse statali

Si ha aiuto di Stato unicamente in relazione a misure che comportano un trasferimento di risorse da parte dello Stato. Per Stato si ritiene qualsiasi soggetto riconducibile al potere pubblico. L'aiuto, pertanto, può anche essere concesso non dallo Stato stesso, ma da un organo intermedio, privato o pubblico, designato dallo Stato.

Anche la rinuncia a fondi che lo Stato avrebbe altrimenti riscosso costituisce un trasferimento di risorse statali. Un mancato guadagno si verifica, ad esempio, quando le autorità pubbliche o le imprese pubbliche offrono beni o servizi a un prezzo inferiore a quello di mercato o investono in un'impresa in un modo che non soddisfa il criterio dell'operatore in economia di mercato. Anche la concessione dell'accesso ad aree pubbliche o a risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza remunerazione di mercato possono costituire una rinuncia alle risorse statali.

¹ Il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (versione consolidata attuale del 01.07.2023)

2. Vantaggio economico

Un aiuto di Stato deve comportare un'agevolazione per talune imprese. Da esso deve pertanto scaturire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto senza l'aiuto.

3. Selettività

L'aiuto di Stato deve favorire singole imprese e incidere, pertanto, sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti.

4. Potenziale distorsione della concorrenza

Un aiuto altera la concorrenza se migliora la posizione del suo beneficiario rispetto ad un determinato mercato, a scapito dei suoi potenziali concorrenti.

Il sostegno pubblico rischia di falsare la concorrenza anche se non aiuta l'impresa beneficiaria ad espandersi e a conquistare quote di mercato. È sufficiente che l'aiuto le consenta di mantenere una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe in assenza di aiuto. In questo contesto, affinché si possa ritenere che l'aiuto falsi la concorrenza, è sufficiente di norma che esso conferisca un vantaggio al beneficiario, alleviando le spese cui dovrebbe altrimenti far fronte nell'ambito della propria normale attività.

La definizione di aiuto di Stato non richiede che la distorsione della concorrenza o l'effetto sugli scambi siano sensibili o sostanziali.

5. Incidenza sugli scambi tra Stati membri

Tale requisito sussiste quando l'aiuto di Stato influisce sul commercio in quanto facilita l'importazione o l'esportazione oppure al contrario la rende più difficoltosa per i potenziali concorrenti. L'incidenza sugli scambi tra stati membri è esclusa se si tratta di attività esclusivamente locali. Al riguardo, occorre precisare che deve trattarsi di attività che sono locali in sé (ad esempio l'attività del tassista) e non perché un'impresa svolge tale attività soltanto in ambito locale. Esempi di aiuti locali sono descritti al punto 197 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

6. Poteri pubblici

Non rientrano nella nozione di impresa le attività svolte nel quadro delle prerogative normalmente esercitate dai pubblici poteri, in vista di finalità e secondo modalità non imprenditoriali. Al contrario, in molti casi enti pubblici o amministrazioni locali possono essere considerati alla stregua di imprese. Un soggetto, infatti, viene sempre classificato come impresa in relazione a un'attività specifica (per cui se un soggetto svolge sia attività di carattere economico che no, sarà considerato impresa solo in relazione alle prime).

III. AIUTI IN ESENZIONE

In base al regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) n. 651 del 17 giugno 2014 s.m.i., gli Stati membri possono concedere misure di aiuto senza doverle notificare preventivamente alla Commissione europea per l'approvazione.

1. Condizioni di esenzione (generali e specifiche)

Il RGEC si applica solo agli aiuti trasparenti (ad esempio, sovvenzioni, prestiti, garanzie) e solo agli aiuti con effetto di incentivazione. L'effetto incentivante si considera soddisfatto, se la domanda di aiuto viene presentata prima dell'avvio dei lavori/del progetto. "L'avvio dei lavori" è definito come segue: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Per la "data di concessione degli aiuti" si intende la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

Gli aiuti esentati ai sensi del RGEC possono essere cumulati senza restrizioni se sono destinati a diversi costi ammissibili. Gli aiuti esentati in base al RGEC possono essere cumulati con altri aiuti esentati in base al RGEC o con aiuti de minimis solo se vengono rispettate le pertinenti intensità di aiuto previste dal RGEC.

Sono considerate condizioni specifiche di esenzione le condizioni prescritte dal capo III del regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i., in particolare sulle spese ammissibili e sulle intensità di aiuto nonché sulle maggiorazioni.

Se l'impresa riceve aiuti in esenzione, l'intensità di aiuto a cui l'impresa ha diritto dipende essenzialmente dalla sua dimensione, cioè dall'essere una PMI o meno.

2. Esclusioni dal campo di applicazione

Le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i.

Il regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. non si applica agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione. Il citato regolamento non si applica inoltre agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Impresa in difficoltà

Le imprese in difficoltà² sono escluse dal beneficio degli aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i., articolo 2, numero 18:

«**impresa in difficoltà**»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Quindi:

² "Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021" (ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lett. c) Reg. (UE) n. 651/2014).

³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- se alla **data di presentazione** della domanda di finanziamento l'impresa presenta una delle circostanze sopracitate, sulla base di documenti contabili e amministrativi pertinenti, deve obbligatoriamente optare per il regime "de minimis";
- se l'impresa presenta una delle circostanze sopracitate dopo la data di presentazione della domanda di finanziamento, deve immediatamente informare l'Ufficio concedente l'aiuto.

4. Dimensione dell'impresa

Se l'impresa sceglie gli aiuti alla formazione (articolo 31 regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i.), l'intensità di aiuto a cui l'impresa ha diritto dipende essenzialmente dalla sua dimensione, cioè dall'essere una PMI o meno. L'intensità dell'aiuto è del 50% per grandi imprese, del 60% per medie imprese e del 70% per piccole imprese.

4.1) Definizioni

Di seguito, si illustrano le definizioni e la procedura da applicare per classificare la propria impresa come piccola, media o grande.

La categoria delle PMI è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI si definisce:

- **media impresa** un'impresa che occupa un numero minimo di 50 fino a un numero massimo di 249 persone, ha un fatturato annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore ai 10 e inferiore o uguale ai 43 milioni di euro;
- **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Di conseguenza è una **grande impresa** un'impresa che occupa almeno 250 persone, ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Le soglie sono riepilogate nella tabella che segue.

Categorie d'impresa

	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Grande	almeno 250 persone	superiore a 50 milioni di euro	superiore a 43 milioni di euro

Categorie d'impresa

	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Media	da 50 a 249 persone	superiore a 10 e fino a 50 milioni di euro	superiore a 10 e fino a 43 milioni di euro
Piccola	meno di 50 persone	non superiore a 10 milioni di euro	non superiore a 10 milioni di euro
Micro	meno di 10 persone	non superiore a 2 milioni di euro	non superiore a 2 milioni di euro

Fonte: regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i., allegato I

Ai fini della classificazione di un'impresa come PMI, o grande impresa, valgono le seguenti definizioni:

- il **“fatturato”** è il valore riportato alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice civile e indica l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- per **effettivi** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Per classificare un'impresa come piccola, media o grande è necessario verificare il numero dei dipendenti effettivi annui (ULA) della stessa. I criteri finanziari del fatturato e del bilancio annuo, tuttavia, possono incidere sulla classificazione, nel seguente modo:

Partendo dalla categorizzazione data all'impresa in base al numero dei dipendenti effettivi, occorre verificare se almeno uno dei due requisiti finanziari conferma tale categorizzazione.

In caso affermativo, sarà da assegnare all'impresa la categoria individuata dal criterio dei dipendenti effettivi e dal corrispondente criterio del fatturato e/o del bilancio.

In caso negativo, se nessuno dei due requisiti finanziari confermasse la categoria individuata dal criterio dei dipendenti effettivi, all'impresa sarà assegnata la categoria, tra quelle determinate dai requisiti, che risulti per essa più svantaggiosa.

Esempio: L'impresa X ha 48 dipendenti, e pertanto sarebbe da classificare come piccola impresa. Il fatturato annuo è di 20 milioni di euro e il totale di bilancio annuo è di 30 milioni di euro, inserendo l'impresa nella categoria media. In questo caso, assume primaria rilevanza il fatto che nessuno dei due ulteriori requisiti (fatturato e bilancio) abbia confermato la categoria individuata dal numero dipendenti effettivi. Pertanto, l'azienda deve essere classificata come media impresa, in quanto nessuno dei due ulteriori requisiti ricade nella categoria di piccola impresa.

Di seguito si riportano alcuni ulteriori esempi di applicazione delle definizioni appena illustrate.

Esempi applicativi

Impresa	Occupati (numero)	Fatturato annuo (milioni di euro)	Totale di bilancio annuo (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

4.2) Impresa autonoma, imprese associate, imprese collegate

Per individuare la categoria di impresa di appartenenza (PMI o grande), e quindi calcolare il numero dei dipendenti aziendali e il proprio fatturato annuo (o totale di bilancio), ogni impresa deve poi classificarsi come **"impresa autonoma"** oppure **"imprese associate"** oppure **"imprese collegate"**, secondo le seguenti definizioni (allegato I, articolo 3 regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i.):

1. Sono considerate **"autonome"** le imprese che non sono né associate né collegate.
2. Sono considerate **"associate"** le imprese che non possono essere classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma se la soglia del 25% viene raggiunta dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate ("business angels"), a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

3. Si definiscono **"imprese collegate"** le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al punto 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

6. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento, sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle informazioni esistenti nel registro delle imprese.

4.3) Calcolo dei dati

Il calcolo dei dati sugli effettivi e sul fatturato (o totale di bilancio), necessari a classificare l'impresa come PMI o grande impresa, deve avvenire nel modo che segue:

Per le imprese autonome i dati riguardano esclusivamente l'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate, ai dati della specifica impresa, sono aggiunti:

- i dati delle eventuali imprese associate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati delle associate si aggiunge anche il 100% dei dati delle imprese collegate a tali imprese associate;
- il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione. Ai dati delle collegate vengono aggregati, in modo proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due), i dati

delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime.

Una volta individuato a quali imprese riferire il calcolo dei dati, vanno seguite queste regole:

- i dati impiegati per calcolare il fatturato (o totale di bilancio) sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della richiesta di aiuto; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte: per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; per quanto riguarda l'attivo patrimoniale (totale di bilancio), sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- il numero degli effettivi corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA (la durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata come periodo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa). Il socio assimilato a dipendente viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1;
- per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento non è stato approvato il primo bilancio oppure, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli effettivi e il totale dell'attivo patrimoniale (totale di bilancio) risultanti alla stessa data;
- se alla data di chiusura dei conti un'impresa ha superato su base annua le soglie degli occupati o le soglie finanziarie di cui alla tabella sopra, o è scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di grande, media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

5. "Principio Deggendorf"

L'esistenza di un **ordine di recupero** pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l'Agenzia delle Entrate oppure l'INPS.

L'oggetto deve essere chiaramente individuabile e fare riferimento alla decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto di Stato illegittimo e incompatibile e di cui la Commissione abbia ordinato il recupero. Quindi se alla **data di pagamento** della sovvenzione l'impresa presenta tale circostanza, e non ha rimborsato l'intero importo oggetto di ingiunzione di recupero, oppure non lo ha depositato in un conto corrente bloccato, l'amministrazione intima l'impresa a provvedere alla restituzione dell'aiuto dichiarato illegittimo entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che l'impresa abbia provveduto, l'impresa stessa sarà considerata non ammissibile e l'aiuto concesso (come anche il suo pagamento) sarà revocato.

IV. AIUTI A FAVORE DI RICERCA; SVILUPPO E INNOVAZIONE

1. Definizione dell'organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze

Per organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

2. Attività di carattere non economico

Relativamente ad organismi di ricerca, la Commissione considera che, generalmente, le seguenti attività rivestano carattere non economico:

a) principali attività degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare:

- le attività di formazione volte ad ottenere risorse umane più numerose e meglio qualificate. Infatti, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica,
- le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito un organismo di ricerca o infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione,
- l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source.

b) le attività di trasferimento di conoscenze, svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta.⁴

⁴ Cfr. Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), punto 20.

Se un organismo o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati tanto per attività economiche che non economiche, i finanziamenti pubblici rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche.⁵

3. L'utilizzo economico come attività puramente accessoria

Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità. L'osservanza della cosiddetta "regola del 20%" deve essere documentata in modo inequivocabile.

4. Finanziamento pubblico delle attività economiche degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca

Fatto salvo la lettera c) sopracitata, se l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati per svolgere attività economiche, quali la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l'esecuzione di contratti di ricerca, il finanziamento pubblico di tali attività economiche sarà generalmente considerato aiuto di Stato.

Tuttavia, la Commissione non ritiene che l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca siano beneficiari di aiuti di Stato se essi agiscono unicamente in veste di intermediari che trasferiscono ai beneficiari finali la totalità del finanziamento pubblico e qualsiasi eventuale vantaggio acquisito tramite tali finanziamenti.

5. Attività di ricerca per conto di imprese

Quando un organismo di ricerca o un'infrastruttura di ricerca sono utilizzati per svolgere ricerca contrattuale o per fornire un servizio di ricerca a un'impresa che in genere specifica i termini e le condizioni del contratto, detiene i risultati delle attività di ricerca e assume il rischio di insuccesso, nessun aiuto di Stato è generalmente trasferito all'impresa se l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione appropriata a fronte dei loro servizi.

6. Collaborazione con le imprese

Si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono

⁵ Ibidem, punto 21.

congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati.

Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all'impresa partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
- i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
- tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
- l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

7. Poli di innovazione

I poli di innovazione sono strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell'innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell'innovazione digitale, compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono entità il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del regolamento. GBER.

Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi al gestore del polo di innovazione. L'operatore, se diverso dal proprietario, può essere dotato di personalità giuridica o essere un consorzio di imprese privo di personalità

giuridica distinta. In tutti i casi, ogni impresa deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.

L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti nonché degli aiuti al finanziamento a favore dei poli di innovazione e al funzionamento degli stessi non supera il 50 % dei costi ammissibili.

V. AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER Teleriscaldamento efficienti sotto il profilo energetico

Gli aiuti sono concessi unicamente per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento che sono o diventeranno efficienti sotto il profilo energetico quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE. Se il sistema non diventa pienamente efficiente sotto il profilo energetico a seguito dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione, gli ulteriori ammodernamenti necessari per soddisfare le condizioni per rientrare nella definizione di teleriscaldamento efficienti sotto il profilo energetico iniziano, per gli impianti di produzione di riscaldamento che ricevono gli aiuti, entro tre anni dall'inizio dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione.

Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

Gli aiuti non sono concessi per la costruzione o l'ammodernamento di impianti di produzione basati su combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di produzione basati sul gas naturale possono essere concessi solo se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.30, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Gli aiuti per l'ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la rete di distribuzione è o diventerà idonea alla trasmissione del riscaldamento generati da fonti di energia rinnovabili e/o dal calore di scarto;
- b) l'ammodernamento non comporta un aumento della produzione di energia da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. In caso di ammodernamento dello stoccaggio o della rete di distribuzione del riscaldamento generati da gas naturale, nella misura in cui l'ammodernamento comporti un aumento della produzione di energia da gas naturale, tali impianti di produzione devono essere conformi agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico.

L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili.

In alternativa a ciò, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all'articolo 2, punto 118). Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

VI. AIUTI ALLA FORMAZIONE

1. Progetti a tipologia multiaziendale: quota di aiuto della singola impresa

Nel caso di progetti a tipologia multiaziendale, ogni impresa partecipante deve dichiarare la propria quota proporzionale sull'importo richiesto.

Tale quota va calcolata come di seguito:

$$\frac{(\text{Importo pubblico} / \text{n. totale partecipanti previsti})}{\text{n. partecipanti riferibili all'impresa}} = \text{Quota proporzionale impresa}$$

Tale calcolo va ripetuto per ciascuna impresa che partecipa al progetto.

2. Unità di Costo Standard di cui al Regolamento delegato (UE) n. 1676/2023 della Commissione⁶: quota di aiuto della singola impresa

Nel caso di aiuti concessi utilizzando come modalità di calcolo del contributo le Unità di Costo Standard di cui all'allegato punto 3 del Regolamento delegato (UE) n. 1676/2023 del 7 luglio 2023 e successive modifiche, la quota di aiuto spettante alla singola impresa è risultante dalla somma delle quote spettanti per ciascun partecipante afferente a quella impresa.

La quota per ciascun partecipante è così calcolata:

$$\frac{(\text{Tariffa oraria per la formazione di persone occupate} * \text{Ore formazione partecipante}) + (\text{Tariffa oraria per la retribuzione di persone occupate} * \text{Ore di formazione partecipante})}{\text{Valore percentuale dell'intensità di aiuto}} = \text{Quota proporzionale per partecipante}$$

A titolo di esempio si consideri la seguente situazione:

⁶ Il Regolamento delegato (UE) n. 1676/2023 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, pubblicato in GUUE il 1° settembre 2023 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

- Ore formazione partecipante: 20
- Tariffa oraria per la formazione di persone occupate: € 27,90⁷
- Tariffa oraria per la retribuzione di persone occupate: € 25,30⁸
- Dimensione impresa: grande
- Intensità di aiuto: 50%

$$\begin{aligned} & [(27,90 * 20) + (25,30 * 20)] * 50\% \\ & = \\ & [558,00 + 506,00] * 50\% \\ & = \\ & 1.064,00 * 50\% \\ & = \\ & € 532,00 \end{aligned}$$

3. Progetti quadro per l'istituzione di un catalogo della formazione continua

Nel caso di aiuti concessi nell'ambito di interventi finanziati tramite progetti quadro rientranti nel catalogo della formazione continua, la quota di aiuto per ciascuna impresa è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo VI. 2.) applicando indipendentemente dalla dimensione di imprese l'intensità di aiuto minima pari al 50%.

4. Scelta tra aiuti alla formazione e aiuti "De minimis"

Ogni impresa che richiede un aiuto di Stato deve verificare la propria situazione rispetto ai requisiti di ammissibilità e nel caso di ammissibilità agli aiuti alla formazione in esenzione e agli aiuti "de minimis" e scegliere l'uno o l'altro, laddove l'Avviso pubblico di riferimento lo consenta. Si precisa che non sono ammessi regimi misti nei casi di interventi multaziendali.

Di seguito si riepilogano i casi in cui la scelta dell'aiuto è determinata da circostanze oggettive.

È **obbligatorio scegliere il "de minimis"** nei seguenti casi:

- quando il beneficiario è una "impresa in difficoltà", secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. (si veda punto III.3);
- se e quando l'avviso prevede che la formazione finalizzata all'adeguamento alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria può essere finanziata solo in "de minimis".

È **obbligatorio scegliere il regime di aiuti alla formazione** nei seguenti casi:

⁷ L'importo può variare sulla base di mutamenti normativi o adeguamenti/indicizzazioni previste a livello di regolamento.

⁸ L'importo può variare sulla base di mutamenti normativi o adeguamenti/indicizzazioni previste a livello di regolamento.

- quando la formazione riguarda una o più delle seguenti attività economiche (codici ATECO 2007): 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti; 01.2 Coltivazione di colture permanenti; 01.3 Riproduzione delle piante; 01.4 Allevamento di animali; 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista; 03.1 Pesca; 03.2 Acquacoltura; 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi; 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi; 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi; 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati;

IN CONCLUSIONE, **non sono ammissibili né al regime di aiuti alla formazione né al "de minimis"**:

- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

5. La tempistica delle dichiarazioni e delle informazioni da fornire

Nella tabella che segue sono riepilogate le informazioni che devono essere fornite nelle dichiarazioni sugli aiuti alla formazione e "de minimis". Riprendendo quanto illustrato in queste linee guida, per ognuna di tali informazioni si indica:

- il momento in cui l'informazione deve essere fornita (alla presentazione della domanda di finanziamento e/o successivamente);
- la data a cui le informazioni fornite si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione viene fatta.

Contenuto e tempistica delle dichiarazioni sugli aiuti di Stato

Tipo di dichiarazione	Regime interessato	Tempistica e natura dell'informazione da fornire (obbligatoria o facoltativa)			Data di riferimento della dichiarazione
		Alla data di presentazione della domanda	Alla data di concessione del contributo	Alla data di pagamento del contributo	
Dimensione dell'impresa	aiuti alla formazione / "de minimis"	Dato obbligatorio			Data della presentazione della domanda di finanziamento
Clausola Deggendorf	aiuti alla formazione / "de minimis"	Dato obbligatorio		Dato obbligatorio	Data del pagamento del contributo

Contenuto e tempistica delle dichiarazioni sugli aiuti di Stato

Tipo di dichiarazione	Regime interessato	Tempistica e natura dell'informazione da fornire (obbligatoria o facoltativa)			Data di riferimento della dichiarazione
		Alla data di presentazione della domanda	Alla data di concessione del contributo	Alla data di pagamento del contributo	
Impresa in difficoltà	aiuti alla formazione	Dato obbligatorio	Presentare nuovamente la dichiarazione se la situazione di impresa in crisi è intervenuta dopo la presentazione della domanda		Data della presentazione della domanda di finanziamento /data del cambiamento della situazione (se la situazione cambia)
Attività economica	aiuti alla formazione / "de minimis"	Dato obbligatorio			Data della presentazione della domanda di finanziamento

VII. AIUTI PER LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

La concessione di aiuti di Stato avviene nell'ambito del programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia-Austria sulla base degli articoli 20 e 20bis del regolamento (UE) n. 651/2014.

In caso di aiuti per costi sostenuti dalle imprese, l'intensità di aiuto non può superare il tasso massimo di cofinanziamento del 80%. Sono considerati ammissibili ai sensi dell'articolo 20 sopracitato i seguenti costi: costi del personale; spese d'ufficio e amministrative; spese di viaggio e soggiorno; costi per consulenze e servizi esterni; spese per le apparecchiature e spese per infrastrutture e lavori.

Nel caso di aiuti di piccola entità, ossia quelli inferiori a 22.000.- € concessi alle imprese per la loro partecipazione al progetto, essi aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 20bis sopracitato.

VIII. AIUTI “DE MINIMIS”

1. Campo di applicazione ai sensi dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 2831/2023⁹

Il regime “de minimis” si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento.

⁹ Il regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” che è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicherà fino al 31 dicembre 2030.

2. Concessione

L'aiuto "de minimis" è concedibile se è rispettata la soglia di 300.000.- €, indicata nel regolamento (UE) n. 2831/2023.

La soglia indica l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

L'arco di tre anni è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della domanda di finanziamento.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis" all'impresa.

Qualora la concessione dell'aiuto richiesto comporti il superamento del massimale sopra indicato, l'aiuto richiesto può essere concesso in forma ridotta fino a concorrenza del massimale previsto.

3. Progetti a tipologia multiaziendale: quota "de minimis" della singola impresa

Nel caso di progetti a tipologia multiaziendale, ogni impresa partecipante deve dichiarare la propria quota proporzionale sull'importo richiesto.

Tale quota va calcolata come di seguito:

$$\frac{(\text{Importo pubblico} / \text{n. totale partecipanti previsti})}{\text{n. partecipanti riferibili all'impresa}} = \text{Quota proporzionale impresa}$$

Tale calcolo va ripetuto per ciascuna impresa che partecipa al progetto.

4. Nozione di "impresa unica"

Il regolamento (UE) n. 2831/2023 contiene tuttora il concetto di "impresa unica". La definizione di "impresa unica" è contenuta nel regolamento 2831/2023, articolo 2, comma 2:

Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le società che, aventi sede legale in Italia, presentano tra loro un vincolo di cui all'articolo 2359 o 2341 bis del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa costituiscono, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023, una "impresa unica".

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023, "l'impresa unica" è il soggetto sul quale si misura il rispetto della soglia degli aiuti "de minimis" ricevuti e quindi, ai fini concessori, **verranno sommati tutti gli aiuti "de minimis" concessi a tutte le imprese con sede legale in Italia che fanno parte dell'impresa unica.**

I casi di "impresa unica" sono riassunti nella tabella che segue.

REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 art. 2, comma 2	CODICE CIVILE ITALIANO / altre leggi
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;	articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa	articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;	articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima	articolo 2341 bis c.c. "Patti parasociali" per le società di capitali non quotate in borsa Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa "Patti parasociali" e "Durata dei patti e diritto di recesso".

Si riportano di seguito le norme richiamate in tabella.

Articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate" stabilisce che sono considerate società controllate:

- 1) "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati."

In generale a tali vincoli si dà pubblicità in una sezione apposita del Registro delle Imprese.

Articolo 2341 bis "Patti parasociali" li definisce e li regola:

“I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
a) *hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
b) *pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*
c) *hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,*
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.”

Articoli 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità.

Art. 122 Patti parasociali

“1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

- a) comunicati alla Consob;*
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;*
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;*
- d) comunicati alle società con azioni quotate.*

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;*
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;*
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);*
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;*
d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.”

Art. 123 Durata dei patti e diritto di recesso

“1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni”.

5. Fusioni e scissioni

In caso di **fusioni o acquisizioni**, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.¹⁰

In caso di **scissione** di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.¹¹

In caso di fusioni/acquisizioni **saranno sommati tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione** durante l'esercizio finanziario in corso e i due precedenti.

Ad esempio:

- All'impresa A sono stati concessi 80.000 € in "de minimis" nell'anno 2020
- All'impresa B sono stati concessi 20.000 € in "de minimis" nell'anno 2020
- Nell'anno 2022 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
- Nell'anno 2022 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 70.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 €
- Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo "de minimis" nel 2023, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'arco di tre anni aiuti "de minimis" pari a 170.000 € (100.000 € delle due imprese A e B prima della fusione + 70.000 € della nuova impresa A+B)

Nel caso specifico di trasferimento di ramo d'azienda:

- se il ramo d'azienda viene acquisito, l'aiuto "de minimis" si trasferisce all'impresa che acquisisce, se era imputato al ramo d'azienda acquisito;
- se il ramo d'azienda viene ceduto, l'impresa che ha ceduto può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto "de minimis" imputato al ramo d'azienda ceduto.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento (UE) n. 2831/2023.

¹¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 9 del regolamento (UE) n. 2831/2023.

In caso di scissione di una impresa in due o più imprese distinte, gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria devono essere attribuiti all'impresa che ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto o, se questo non è possibile, gli aiuti vanno suddivisi proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale sociale.

Ad esempio:

- All'impresa A (che si occupa di vendita pneumatici e riparazione autoveicoli) sono stati concessi 80.000 € in "de minimis" nell'anno 2020 per la formazione del personale impegnato nelle attività di riparazione autoveicoli
- Nell'anno 2023 l'impresa A si scinde in due imprese - B e C - dove l'impresa B acquisisce le attività di vendita pneumatici, e l'impresa C quelle attività di riparazione autoveicoli
- Nell'anno 2023 l'impresa C vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 70.000 €. Quindi l'impresa C dovrà dichiarare l'aiuto di 80.000 € ricevuto dall'impresa A, poiché questo è stato concesso per le attività (riparazione autoveicoli) che l'impresa C esercita dopo la scissione.

IX. LINK UTILI

Documento/sito web	Link
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)	EUR-Lex - 12016E/TXT - DE - EUR-Lex (europa.eu)
Direzione generale COMP (Competition Policy) della Commissione europea	State aid (europa.eu)
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (versione consolidata)	Regulations (europa.eu)
Regolamento (UE) della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"	Regulations (europa.eu)
Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti	Regulations (europa.eu)
Regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il	Regulations (europa.eu)

mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	
Regolamento delegato (UE) n. 1676/2023 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute	Regulations (europa.eu)
Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01)	EUR-Lex - C:2022:414:TOC - DE - EUR-Lex (europa.eu)
Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01)	EUR-Lex - C:2022:080:TOC - DE - EUR-Lex (europa.eu)
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)	EUR-Lex - C:2016:262:TOC - DE - EUR-Lex (europa.eu)

X. DEFINIZIONI UTILI

ricerca fondamentale	lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
ricerca industriale	ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini di tecnologie generiche.
sviluppo sperimentale	l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale

	finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
studio di fattibilità	la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
collaborazione effettiva	la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
infrastruttura di ricerca	gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)
poli di innovazione	strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell'innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione

	della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell'innovazione digitale, compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono entità il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersecurity da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del presente regolamento.
personale altamente qualificato	membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
servizi di consulenza in materia di innovazione	consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
servizi di sostegno all'innovazione	la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
innovazione dell'organizzazione	la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni

	strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
innovazione di processo	l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
teleriscaldamento efficiente sotto il profilo energetico»	il teleriscaldamento efficiente quale definito all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE.

XI. GLOSSARIO

TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
RGEC	Regolamento generale di esenzione per categoria
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
Interreg	Cooperazione territoriale transfrontaliera
ULA	Unità lavorative-anno
PMI	Piccole e medie imprese
RNA	Registro Nazionale degli Aiuti di Stato